

## **VARIAZIONI DI BILANCIO – Competenze**

### **Variazioni di competenza del Consiglio**

- in linea generale tutte le variazioni che modificano l'importo dell'unità di voto, ovvero la tipologia di entrata e il programma di spesa, articolato in titoli, (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 2) fatta eccezione per le stesse variazioni che pur toccando l'unità di voto oggetto di approvazione consiliare sono riservate alla Giunta in quanto non discrezionali (Tuel art. 175 comma 5-bis) o al responsabile di servizio (Tuel art. 175 comma 5 quater);
- l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa – anche se effettuate nel mese di dicembre (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 3);
- l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria – anche se effettuate nel mese di dicembre (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 3);
- l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato per le finalità per le quali sono stati previsti – in gestione ordinaria, non effettuate durante l'esercizio provvisorio, non derivanti da esercizio immediatamente precedente, anche se effettuate nel mese di dicembre (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 3)
- l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti – in gestione ordinaria, non effettuate durante l'esercizio provvisorio, anche se effettuate nel mese di dicembre (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 3)

### **Variazioni di competenza della Giunta con i poteri propri**

- variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-bis);
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-bis);
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-bis);

- variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-bis);
- variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-bis);
- variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-bis);
- le variazioni delle dotazioni di cassa – anche se effettuate nel mese di dicembre (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-bis);

### **Variazioni di competenza della Giunta con i poteri del Consiglio**

-Tutte le variazioni di competenza del Consiglio, con successiva ratifica, a penda di decadenza, da parte del Consiglio entro 60 giorni o comunque entro il 31 dicembre, se di urgenza con delibera motivata. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (norma di riferimento: Tuel art. 175 commi 4 e 5).

### **Variazioni di competenza del Responsabile del servizio finanziario e di altri responsabili se previsto nel regolamento di contabilità**

- l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato per le finalità per le quali sono stati previsti – in gestione ordinaria, non effettuate durante l'esercizio provvisorio, derivanti da esercizio immediatamente precedente, anche se effettuate nel mese di dicembre (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 3);
- variazioni di bilancio necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 3);
- le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa – anche se effettuate nel mese di dicembre - escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-quater e comma 3);
- le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies giunta (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-quater);

- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente giunta (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-quater);
- le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi giunta (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-quater);
- in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 5-quater);
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente (norma di riferimento: Tuel art. 175 comma 3).

In base all'art. 239 comma 1 lettera b 2) l'organo di revisione enti locali deve rilasciare parere solo sulle variazioni di competenza del Consiglio e su quelle in cui è espressamente richiesto dalla normativa o dai principi contabili, fermo restando l'obbligo di vigilare sui presupposti di tutte le variazioni.

In particolare, rientrano nei compiti dei revisori: "variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio".